



Requisiti pensionistici nel sistema previdenziale italiano presentazione per l'Ambasciata di Corea

Requisiti «ordinari» per la pensione nel 2022*

Tipo di pensione	Soggetti con contributi al 31/12/1995	Soggetti privi di contributi al 31/12/1995	Decorrenza**:
Pensione di VECCHIAIA	67 anni di età + 20 anni di contributi	67 anni di età + 20 anni di contributi + importo di pensione pari o superiore a 1,5 volte l'assegno sociale	Per i lavoratori dipendenti privati e autonomi: dal 1° giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti, oppure dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda su richiesta del lavoratore. Per i lavoratori dipendenti pubblici: dal 1° giorno successivo al perfezionamento dei requisiti.
		71 anni di età + 5 anni di contributi	
Pensione ANTICIPATA	41 anni se donne/ 42 anni se uomini + 10 mesi di contributi***		trascorsi 3 mesi (finestra) dal perfezionamento del requisito contributivo
		64 anni di età + 20 anni di contributi effettivi + importo di pensione pari o superiore a 2,8 volte l'assegno sociale	dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda per le gestioni private oppure dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro per le gestioni pubbliche

*Dal 1 gennaio 2025 i requisiti sono adeguati ulteriormente agli incrementi della speranza di vita, individuati con decreto interministeriale.

** Previa risoluzione del rapporto di lavoro. Per la continuità didattica, gli appartenenti al comparto Scuola e AFAM sono collocati in pensione, rispettivamente, l'1° settembre o l'1° novembre dello stesso anno in cui perfezionano i requisiti

***Requisito contributivo valido fino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 è adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita

Istituto	Periodicità	Determinazione	Requisiti pensionistici da adeguare
<p>Il legislatore ha previsto un sistema di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi alla speranza di vita</p>	<p>L'adeguamento, in vigore dal 2013, è effettuato dal 2019 con cadenza biennale</p>	<p>L'adeguamento è stabilito con Decreto interministeriale da emanarsi 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.</p> <p>L'Istat rende annualmente disponibile entro il 31 dicembre il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia</p>	<p>Età anagrafica per la pensione di vecchiaia</p> <p>Requisito contributivo per la pensione anticipata</p> <p>Requisito della c.d. quota (somma di età anagrafica ed anzianità contributiva) per la pensione di anzianità</p>

Pensione ai superstiti

Pensione	Requisiti oggettivi	Requisiti soggettivi **
Pensione di reversibilità*	<i>de cuius</i> già titolare di pensione	<p>Coniuge</p> <p>Figli minorenni, ovvero fino a 21 anni se studenti e fino a 26 anni se studenti universitari</p>
Pensione indiretta	<p><i>de cuius</i> in attività di lavoro con almeno 15 anni di anzianità contributiva totale</p> <p>oppure</p> <p>5 anni di cui 3 nell'ultimo quinquennio</p>	<p>Figli inabili e a carico del genitore alla data della morte senza limite di età</p> <p>Genitori</p> <p>Fratelli e sorelle</p>

* L'assegno ordinario di invalidità non è reversibile

** Possono essere contitolari solo il coniuge e i figli. Genitori, fratelli e sorelle possono acquisire il diritto solo in assenza delle altre due categorie e se a carico del *de cuius*

Trattamenti pensionistici di invalidità

	Pensione	Requisito sanitario	Requisito amministrativo
Lavoratori dipendenti privati, Lavoratori autonomi	Pensione di inabilità	Qualora il lavoratore, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa	5 anni di contribuzione di cui 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
	Assegno ordinario di invalidità	Qualora la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo	5 anni di contribuzione di cui 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
	Assegno privilegiato di invalidità (solo per lavoratori dipendenti)	Invalità connessa a finalità di servizio	Almeno un contributo come lavoratore dipendente
	Pensione privilegiata di inabilità (solo per lavoratori dipendenti)	Inabilità connessa a finalità di servizio	Almeno un contributo come lavoratore dipendente
Lavoratori dipendenti pubblici	Pensione di inabilità ordinaria	Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro/mansione	15/20 anni di contribuzione
	Pensione di inabilità assoluta e permanente	Qualora il lavoratore, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa	5 anni di contribuzione di cui 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
	Pensioni di privilegio ordinaria (per gli appartenenti al c.d. comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico)	Riconoscimento di specifiche infermità non suscettibili di miglioramento	Almeno un contributo come appartenente al c.d. comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico)

Accesso a pensione con requisiti diversi dai requisiti «ordinari»

Requisiti pensionistici diversi dai requisiti «ordinari»

Tipologia di pensione	Requisiti	Finestra*
Anticipata per lavoratori «precoci»**	41 anni di contributi***	3 mesi dal perfezionamento del requisito contributivo
Anticipata c.d. «Quota 100»	62 anni di età + 38 anni di contributi (entro il 31 dicembre 2021)	3 mesi (o 6 mesi se si tratta di lavoratori del pubblico impiego) dal perfezionamento dei requisiti
Anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contribuzione	64 anni di età + 38 anni di contributi (nel 2022)	3 mesi (o 6 mesi se si tratta di lavoratori del pubblico impiego) dal perfezionamento dei requisiti
Anticipata «opzione donna»	58 anni di età (o 59 anni se autonome) + 35 anni di contributi (entro il 31/12/2021)	12 mesi dal perfezionamento dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome

**Per la continuità didattica, gli appartenenti al comparto Scuola e AFAM sono collocati in pensione, rispettivamente, l'1 settembre o l'1 novembre*

*** Coloro che hanno svolto 12 mesi di lavoro prima del 19° anno di età e che rientrano in una delle seguenti casistiche: disoccupati involontari, invalidi con grado pari o superiore al 74%, persone che assistono da almeno 6 mesi determinati soggetti conviventi con handicap grave, lavoratori addetti a lavori c.d. gravosi o particolarmente faticosi e pesanti (c.d. lavori usuranti).*

****Requisito valido fino al 31 dicembre 2026.*

Requisiti pensionistici diversi dai requisiti «ordinari»

Tipologia di pensione	Requisiti					
Anzianità per soggetti addetti ad attività lavorative particolarmente faticose e pesanti (c.d. usuranti)	soggetti impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; soggetti con più di 78 turni notturni		soggetti con turni notturni da 72 a 78		soggetti con turni notturni da 64 a 71	
	Dipendenti	Autonomi	Dipendenti	Autonomi	Dipendenti	Autonomi
	quota* 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età + 35 anni di contributi	quota 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi di età + 35 anni di contributi	quota 98,6 con almeno 62 anni e 7 mesi di età + 35 anni di contributi	quota 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi di età + 35 anni di contributi	quota 99,6 con almeno 63 anni e 7 mesi di età + 35 anni di contributi	quota 100,6 con almeno 64 anni e 7 mesi + 35 anni di contributi
<p>* La quota è data dalla somma di età anagrafica ed anzianità contributiva; fermo restando il requisito minimo di età e di anzianità contributiva, è possibile perfezionare la quota incrementando l'età oppure l'anzianità contributiva. I requisiti rimangono invariati fino al 2026.</p>						

Requisiti pensionistici diversi dai requisiti «ordinari»

Tipologia di pensione	Requisiti*	
Pensione di vecchiaia per i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (articolo 1, commi 147 e ss. della legge n. 205 del 2017)	Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995	Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
	66 anni e 7 mesi di età con almeno 30 anni di contributi	66 anni e 7 mesi di età con almeno 30 anni di contributi, a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale

*Dal'1 gennaio 2025 i requisiti sono adeguati ulteriormente agli incrementi della speranza di vita, individuati con decreto interministeriale

Pensione in totalizzazione

Per gli iscritti a due o più forme di assicurazione:

- Assicurazione generale obbligatoria;
- Forme sostitutive dell'AGO;
- Forme esclusive dell'AGO;
- Forme esonerative dell'AGO;
- C.d. Casse professionali;
- Gestione separata;
- Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
- Spedizionieri doganali

Tipo	Requisiti*	Finestra
Vecchiaia	66 anni di età + 20 anni di contributi	18 mesi dal perfezionamento dei requisiti
Anzianità	41 anni di contributi	21 mesi dal perfezionamento dei requisiti

*Dal'1 gennaio 2025 i requisiti sono adeguati ulteriormente agli incrementi della speranza di vita, individuati con decreto interministeriale

Pensioni per i lavoratori extracomunitari c.d. «rimpatriati»

Lavoratori di paesi al di fuori dell'Unione europea che hanno versato in Italia i contributi da rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato non stagionale, che sono rimpatriati nel loro paese di origine

Tipo di pensione	Soggetti con contributi al 31/12/1995	Soggetti privi di contributi al 31/12/1995
Pensione di VECCHIAIA per i lavoratori c.d. «rimpatriati»	67 anni di età* + 20 anni di contributi	67 anni di età* a prescindere dal perfezionamento del requisito contributivo
Pensione ai SUPERSTITI di lavoratori c.d. «rimpatriati»	Per decessi avvenuti successivamente al compimento di 67 anni di età, al ricorrere dei requisiti e delle condizioni previste per la generalità dei lavoratori	
*Dal'1 gennaio 2025 i requisiti sono adeguati ulteriormente agli incrementi della speranza di vita, individuati con decreto interministeriale		

Sistemi di calcolo della pensione

I sistemi di calcolo: platee



Lavoratori con **almeno 18 anni** di contributi al 31 dicembre '95



Metodo misto: calcolo retributivo per le quote maturate fino al 31/12/2011, calcolo contributivo per gli anni successivi al 2011.

Lavoratori con **meno di 18 anni** di contributi al 31 dicembre '95



Metodo misto: calcolo retributivo per gli anni maturati fino al 31/12/1995, calcolo contributivo per gli anni successivi al 1995.

Lavoratori con **meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre '95 ma con almeno 15 anni** di contribuzione **di cui almeno 5** nel sistema contributivo



Facoltà di opzione al contributivo: possono scegliere il calcolo con il solo metodo contributivo (con requisiti previsti per gli assicurati al 1995).

Lavoratori con **prima contribuzione dal 1° gennaio '96**



Solo calcolo contributivo

Sistemi di calcolo della pensione

**Sistema retributivo (quote A e B)
per i contributi versati/accreditati fino al 1995
(per i soggetti con meno di 18 anni di contributi
al 1995) o fino al 2011 (per i soggetti con almeno
18 anni al 1995)**

**Retribuzione Pensionabile* x (Aliquota di
rendimento** x Anzianità Contributiva***)**

*Media delle retribuzioni percepite in un periodo immediatamente precedente la decorrenza della pensione. L'ampiezza del periodo varia a seconda del settore di appartenenza del lavoratore e dell'anzianità contributiva. Le retribuzioni più remote sono rivalutate per pereguarle al valore dell'anno precedente quello della decorrenza della pensione
**Percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile che varia a seconda della gestione previdenziale
***Numero di anni, mesi, settimane, giorni di contribuzione utile versata/accreditata, nel limite massimo di 40 anni

**Sistema contributivo (quota C e D)
per i contributi versati/accreditati dal 1996 (per i
soggetti con meno di 18 anni di contributi al
1995) o dal 2012 (per i soggetti con almeno 18
anni al 1995)**

**Montante contributivo* x Coefficiente di
trasformazione****

*Somma dei contributi computati e rivalutati annualmente, su base composta, al tasso di capitalizzazione. La misura dei contributi si determina anno per anno, applicando l'aliquota di computo alla retribuzione/reddito da lavoro lordi conseguiti nello stesso anno. L'importo risultante si accantona e si rivaluta l'anno seguente, assieme agli accantonamenti degli anni precedenti, al tasso di capitalizzazione.
**Crescente in funzione dell'età dell'interessato alla data della decorrenza della pensione


Il sistema contributivo

Caratteristiche del sistema contributivo

- è legato alle **contribuzioni versate** in tutta la vita lavorativa che **costituiscono il montante**
- il tetto al versamento della contribuzione (**massimale contributivo**) è fissato per i soli lavoratori assicurati **dal 1° gennaio 1996 in poi**
- il montante contributivo è moltiplicato per il **coefficiente di trasformazione connesso all'età** alla quale si accede al pensionamento
- l'importo di pensione è sempre costruito in modo **incrementale**

Formula del calcolo contributivo

Pensione annua = montante contributivo x coefficiente di trasformazione



per calcolare il montante contributivo:

1. individuare la base imponibile annua:
retribuzione/reddito relativi ai periodi coperti da contribuzione
2. calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno:
moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo (33%, lav. dip., 24%, per lav. aut., etc.)
3. determinare il montante individuale dei contributi:
sommare l'ammontare dei contributi di ciascun anno rivalutato annualmente sulla base del "tasso annuo di capitalizzazione"


Il coefficiente di trasformazione:

- ✓ indica il valore per il quale il montante contributivo si trasforma in pensione
- ✓ è determinato in funzione delle aspettative di vita
- ✓ varia a seconda dell'età dell'assicurato
- ✓ si tiene conto anche delle frazioni di anni

I coefficienti di trasformazione correlati all'età


I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo						
Età del lavoratore alla decorrenza (anni)	Anni di decorrenza della pensione					
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020	2021-2022
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%	4,399%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%	5,391%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%	5,575%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%	5,772%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%	5,985%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%	6,215%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%	6,466%

Esempio di calcolo contributivo



Edoardo Spendì è nato nel 1954
 Lavoratore dipendente settore privato dal 2002 al 2022
 Anzianità contributiva = 20 anni

2022
 fine attività
 a 67 anni





Grazie per l'attenzione